

(Approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 15.12.1990 controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 10.1.1991 al n. 355 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 12 del 5.5.1992, controllata nella seduta dell' 8.6.1992 al n. 3588 e n. 59 del 30.9.1994, controllata nella seduta del 27.10.1994 al n. 48939)

COMUNE DI DUBINO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale.

ARTICOLO 2

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma, sarà presa in esame, in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

ARTICOLO 3

I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinate all'accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Lo sviluppo socio-assistenziale e culturale viene favorito dal Comune di Dubino che può concedere, entro i limiti finanziari previsti per ciascun esercizio finanziario di bilancio, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari a Enti Pubblici o Privati che operano senza scopo di lucro nei seguenti ambiti:

- ambito culturale
- ambito socio-assistenziale
- ambito sportivo.

ARTICOLO 4

Le sovvenzioni, i contributi e gli aiuti finanziari debbono riguardare attività ed interventi anche di associazioni combattentistiche che avvengano entro i limiti territoriali del Comune ed essere corrisposti a singoli soggetti indigenti residenti nel Comune o ricoverati presso Case o Istituti fuori dal territorio comunale.

Gli interventi comunali, per gli ambiti indicati al precedente articolo, possono essere attuati mediante:

- a) contributi in denaro o forniture gratuite;
- b) concessioni in uso gratuito o a prezzo agevolato di strutture comunali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui a 1° comma.

Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati; di tali benefici dovrà essere presentato apposito rendiconto al termine dell'attività.

ARTICOLO 5

Alla assegnazione ed erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di legge in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

La Giunta Municipale, dopo aver valutato le condizioni dei singoli richiedenti secondo i criteri:

- stato di salute
 - bisogno finanziario
 - particolari problemi sul benessere della persona anziana
 - attuazione obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti richiedenti,
- adotterà i provvedimenti di competenza nel rispetto dei singoli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

Nella determinazione degli interventi comunali di cui all'art. 3, sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, si dovrà tenere conto:

- a) del grado di importanza sociale e attività svolte e iniziative programmate ed, in specie, per quelle che coinvolgono l'intera comunità comunale;
- b) del numero dei partecipanti all'attività;
- c) del costo dell'iniziativa;
- d) della situazione finanziaria del richiedente;
- e) del grado di salute e finanziario del bisognoso richiedente.

Le sovvenzioni sono estensibili anche a Enti, Associazioni e Comitati a carattere nazionale, regionale, provinciale e mandamentale.

ARTICOLO 6

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della legge n. 142 dell'8'6.1990 e l'amministrazione comunale, nel corso di ogni esercizio, potrà disporre di verifiche su interventi in essere concessi ai sensi del precedente art. 3.

ARTICOLO 7

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ARTICOLO 8

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ARTICOLO 9

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ARTICOLO 10

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.